

Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

- art. 1 finalità e oggetto
- art. 2 ammontare del finanziamento annuale
- art. 3 definizioni
- art. 4 modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale
- art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- art. 7 istruttoria della domanda di incentivo
- art. 8 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento
- art. 9 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto degli incentivi
- art. 10 rideterminazione e revoca dell'incentivo
- art. 11 principi generali per l'ammissibilità delle spese
- art. 12 spese ammissibili
- art. 13 spese non ammissibili
- art. 14 documentazione giustificativa delle spese
- art. 15 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività
- art. 16 rinvio
- art. 17 disposizione transitoria
- art. 18 entrata in vigore

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale:

- a) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014 (Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche);

- b) dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).

Art. 2 ammontare del finanziamento annuale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge, l'ammontare del finanziamento annuale destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è stabilito ogni anno dalla legge regionale di stabilità.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per teatro nazionale, l'organismo che svolge attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connota per tradizione e storicità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;
- b) per teatro di rilevante interesse culturale, l'organismo che svolge attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;
- c) per utile ragionevole, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale

1. Possono accedere al finanziamento annuale di cui all'articolo 2 la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e i soggetti ai quali sia stato attribuito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, e per i quali gli articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, comma 2, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, pongono la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul FUS.

2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, i soggetti di cui al comma 1 non possono accedere al finanziamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato come disposto dall'articolo 10, comma 4.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, presentano domanda al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità.

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) programma e calendario delle attività del soggetto richiedente relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sulle attività svolte nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) bilancio preventivo approvato dell'annualità cui si riferisce l'incentivo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 12, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 11. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto richiedente dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

4) la non pendenza, nei confronti del soggetto richiedente di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 8 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo e, su richiesta del beneficiario, liquida a titolo di acconto un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della domanda, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art.9 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto degli incentivi

1. Tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo concesso. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge:
 - a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
 - b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

- a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo dell'annualità cui si riferisce l'incentivo;
- b) una relazione riepilogativa delle attività del soggetto beneficiario realizzate nell'annualità cui si riferisce l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 10 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, oltre a un utile ragionevole, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato ai soggetti destinatari del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, nei cui confronti sia stata successivamente disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1 luglio 2014.

Art. 11 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative alle attività finanziate;
- b) sono chiaramente riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 12 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili alle attività, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, cantanti, ballerini e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per

concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio (vigili del fuoco) in occasione delle rappresentazioni teatrali;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, cantanti, ballerini e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario; retribuzione lorda del personale artistico e tecnico del soggetto beneficiario, impiegato in mansioni diverse da quelle relative all'amministrazione e alla segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto stesso;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;

e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'ente.

2. Le spese di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 13 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

Art. 14 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 15 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 16 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo per il finanziamento annuale stabilito dalla legge regionale di stabilità 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE